



TRIBUNALE di TARANTO

prima sezione civile

Il Giudice Unico, G.O. Lucia Santoro,

nel procedimento **iscritto al n. 284/2023 R.G.** avente ad oggetto: *appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.*

promosso da

Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Cataldo Giannattasio e Maria Rubino, unitamente e disgiuntamente, in virtù di rispettive procure depositate in atti

ricorrente

nei confronti di

Con **SA.** **CP_2** in persona del legale rappresentante *pro tempore*

resistente contumace

nonché

CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Nisi, giusta mandato in atti

resistente

con la chiamata in causa di

Controparte_4 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Perin del foro di Milano, giusta procura in atti

terza chiamata

ha emesso la seguente

ORDINANZA ex art. 702 ter cpc

premesse che

- con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato **il 17.01.2023**, **Parte_1** ha esposto di aver stipulato, in data 15.12.2021, un contratto di appalto con la **CP_5** per

l'esecuzione di opere di ristrutturazione sull'immobile di sua proprietà, sito in Leporano (Ta), alla via Lazio n. 159, identificato in Catasto al fg. 10, p.lla 228, sub 15, verso il corrispettivo pattuito di € 35.640,00, compreso iva, dichiarando di voler usufruire dello sconto in fattura del 50% ed impegnandosi, per l'effetto, a versare in due acconti la somma da lui direttamente dovuta di € 17.820,00; di aver nominato Direttore dei Lavori l'ing. **CP_3**; di aver effettuato i pagamenti, così ottemperando al proprio obbligo contrattuale, a fronte del quasi totale inadempimento della società appaltatrice, in ragione dell'avvenuto abbandono del cantiere in assenza di completamento dei lavori, la cui consegna doveva avvenire entro il 14.02.2022, e della presenza di vizi e difetti nelle opere realizzare, il tutto in mancanza di alcun intervento da parte del Direttore dei Lavori, nonostante fosse stato informato e sollecitato a vigilare dallo stesso committente; di aver pertanto proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 1623/2022 RG, nell'ambito del quale è stato nominato c.t.u. l'arch. **Persona_1**, al fine di: 1) accertare lo stato dei luoghi, previa descrizione dell'immobile mediante gli opportuni rilievi planimetrici e fotografici; 2) accertare la sussistenza dei lamentati vizi delle opere realizzate in esecuzione del contratto di appalto tra le parti; 3) indicare le opere eventualmente non realizzate rispetto al regolamento contrattuale e procedere alla quantificazione dei relativi costi; 4) accertare i danni arrecati all'immobile di proprietà del ricorrente, individuando le cause e la loro eventuale riconducibilità a cattiva esecuzione delle opere e/o alla esecuzione non conforme alle buone regole dell'arte e a quanto contrattualmente previsto; 5) determinare il danno subito e i costi necessari per il ripristino secondo quanto pattuito in contratto, ed all'esito del quale è stato depositato elaborato peritale; ha chiesto, pertanto, accertarsi la responsabilità solidale e concorrente della società appaltatrice e del Direttore dei Lavori per l'inadempimento contrattuale, con condanna dei resistenti al risarcimento per la mancata esecuzione delle opere contrattualmente stabilite e per i danni rappresentati dai costi di ripristino delle irregolarità rilevate nelle opere realizzate, pari alla somma quantificata dal ctu complessivamente in € 19.785,46, oltre ai costi di a.t.p., e con il favore delle spese di lite;

- la **CP_5** è rimasta contumace nel presente giudizio, nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto di comparizione, mentre si costituito l'ing. **CP_3** eccependo la violazione del contraddittorio, non essendo egli stato evocato in giudizio nel procedimento di istruzione preventiva, e la conseguente inopponibilità nei suoi confronti delle risultanze dell'a.t.p., nonché l'inammissibilità della domanda, per difetto di giurisdizione, attesa la presenza nel contratto di

- affidamento dell'incarico del 21.10.2021 di clausola compromissoria, con cui le parti hanno inteso rimettere la risoluzione di ogni insorgenza controversia ad un collegio arbitrale, composto da tre arbitri di cui uno già indicato nella citata clausola contrattuale, nella persona del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto e gli altri due (sempre ingegneri) da nominarsi in accordo tra le parti ovvero, in difetto, dallo stesso Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto; nel merito, ha dedotto la propria carenza di responsabilità per l'avvenuta interruzione dei lavori, in virtù di specifica clausola sempre contenuta nel contratto del 21.10.2021, e per ogni altro obbligo derivante dal contratto stipulato il 15.12.2021 tra il committente e la società appaltatrice, da lui non sottoscritto, evidenziando che l'incarico conferito è in realtà solo quello di progettazione e non di direzione lavori; in ogni caso, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa della società assicuratrice **CP_4** per essere manlevato da eventuali danni da responsabilità professionale;
- autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la [...] **Controparte_4** (già **CP_4**) eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, ed evidenziando che il contratto di assicurazione invocato dal resistente risulta essere stato stipulato da **Controparte_6**, per il tramite di [...] **CP_4** e non da quest'ultima; nel merito, ha diffusamente dedotto circa l'inoperatività nella fattispecie delle condizioni di polizza, e l'assenza responsabilità dell'ing. **CP_3** per le inadempienze contrattuali lamentate dal ricorrente; ha chiesto, pertanto, in via preliminare la propria estromissione dal giudizio e nel merito, l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, mentre in subordine, ha insistito per il rigetto della domanda in assenza responsabilità in capo al professionista e comunque per inoperatività della polizza; in via ulteriormente subordinata, per la determinazione del grado di responsabilità nella misura effettivamente provata, senza vincolo di solidarietà, e secondo le condizioni di polizza; il tutto con il favore delle spese;
 - alla prima udienza, il resistente ing. **CP_3** preso atto delle difese della terza chiamata, ha rinunciato alla domanda di garanzia e manleva formulata nei confronti di **Controparte_4** con la compensazione delle spese processuali nei confronti della predetta società, rinuncia ribadita anche nel corso del giudizio;
 - la causa è stata istruita con prove documentali, con l'acquisizione degli atti del procedimento per a.t.p. mediante visibilità telematica e con prove orali (interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della **CP_5**, non comparso, e prova testimoniale nei limiti di cui all'ordinanza di ammissione);

- determinatasi l'interruzione del processo ex art. 301 cpc per il decesso del difensore di parte resistente, avvenuto il 24.08.2025, la causa è stata tempestivamente riassunta dalla parte ricorrente, mediante notifica alle controparti del ricorso e pedissequo decreto, cui ha fatto seguito la costituzione del resistente, **CP_3** a mezzo di nuovo difensore, ed è oggi rimessa al vaglio decisionale secondo le disposizioni del previgente art. 702 ter cpc, trattandosi di procedimento pendente alla data del 28.02.2023;

rilevato, in via preliminare, che:

- la parte resistente costituita ha espressamente rinunciato alla domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata in causa;
- tuttavia, ai fini della regolazione delle spese, non può tenersi conto delle difese svolte dalla società chiamata in causa, in sede di costituzione, dacché rivelano – con carattere assorbente – il difetto di legittimazione passiva della stessa, facilmente evincibile dalla mera lettura della polizza assicurativa, di fatto stipulata tra il professionista e la compagnia di assicurazioni **Controparte_6** e sottoscritta dal rappresentante generale per l'Italia, **Parte_2** avendo la [...] **CP_4** agito solo quale società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi e non potendosi, dunque, giustificare la chiamata in causa di quest'ultima in garanzia ed ai fini della manleva;
- in relazione alla clausola compromissoria, di cui all'art. 5 del contratto intercorso il 21.10.2021 tra il **Pt_1** e l'ing. **CP_3** invocata dal professionista resistente a sostegno della dedotta inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, è stato chiarito dalla Suprema Corte che, in tema di contratti del consumatore (tra cui rientra quello del 21.10.2021) *“la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto). (Il principio è stato enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui la clausola compromissoria non conteneva alcun elemento utile a*

- dimostrare che il consumatore avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto o in che termine fosse stata contrattata la deroga alla competenza del giudice ordinario, non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto)* (Cass. civ. n. 497/14.01.2021);
- nella fattispecie, la clausola è di sicuro annoverabile tra quelle elencate dall'art. 33 lett. t) d.lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) e deve ritenersi vessatoria, in assenza di prova (neppure richiesta dal professionista) di specifica trattativa svolta con il consumatore in punto di deroga alla giurisdizione ordinaria, con conseguente applicazione, anche d'ufficio, della nullità di protezione prevista dall'art. 36 cod. cons. limitatamente alla clausola vessatoria, restando il contratto valido per il resto;
 - in virtù della richiamata disciplina del consumo e, precisamente, del citato art. 36, secondo comma lett. b), parimenti nulle -quantunque oggetto di trattativa- devono considerarsi le clausole, o parti di esse, limitative della responsabilità del professionista;
 - altrettanto infondata è l'eccezione di inopponibilità all'ing. CP_3 delle risultanze dell'a.t.p., i cui atti sono stati acquisiti in questo giudizio a contraddittorio integro, atteso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità confermato da recentissima pronuncia, secondo cui *“la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una o più delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è infatti un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito e, pur essendo privo di efficacia di prova privilegiata, esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente allegato e sottoposto al contraddittorio ed è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico”* (Cass. civ. II sez. n. 342/2026 - 07/01/2026; in tal senso anche Cass. civ. n. 8496/2023);
 - secondo quanto precisato dalla Suprema Corte in parte motiva della riportata pronuncia, la parte oggi costituita “dispone di tutti gli strumenti processuali per

prendere posizione e difendersi in relazione all'a.t.p., confutandone l'attendibilità e la concludenza, richiedendo se del caso una consulenza tecnica per approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli altri presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento delle domande avversarie", dovendosi di conseguenza escludere qualsivoglia ipotesi di violazione del contraddittorio e/o di lesione del diritto di difesa;

nel merito, si osserva:

- la domanda proposta dal ricorrente, alla luce del quadro istruttorio acquisito, è fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione;
- è incontestato e provato *per tabulas* che tra le parti siano intercorsi due contratti, quello di affidamento di incarico professionale tra il **Pt_1** e l'ing. **CP_3** del 21.10.2021 ed il successivo contratto di appalto stipulato il 15.12.2021 tra lo stesso **Pt_1** e la GI. **Controparte_7** per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione edile presso l'immobile del committente, contratto di appalto in cui è stato indicato l'ing. **CP_3** quale direttore dei lavori;
- è altrettanto incontestato, oltre che confermato dai testi escussi e dalla puntuale descrizione dello stato dei luoghi operato dal c.t.u. in sede di istruzione preventiva, come i lavori siano stati iniziati, parzialmente eseguiti e mai completati;
- risulta altresì provato, in assenza di specifiche contestazioni sul punto, come le opere realizzate presentino vizi, la cui entità è stata accertata e valutata, quanto ai costi necessari per il ripristino, dal medesimo c.t.u.;
- la parte ricorrente ha altresì prodotto, a corredo del ricorso introduttivo, missiva con cui ha comunicato la volontà di risolvere il contratto e missiva di richiesta risarcitoria con invito alla negoziazione assistita, rimasto inevaso, inviate alla società appaltatrice a mezzo pec rispettivamente il 21.02.2022 e il 17.10.2022, nonché lettera inviata all'ing. **CP_3** il 28.10.2022 di contestazione di responsabilità ed invito a comunicare la società assicuratrice;
- la responsabilità per inadempimento contrattuale trova fondamento negli artt. 1176 e 1218 c.c., mentre viene regolata, nel caso dell'appalto, dall'art. 1667 c.c. Anche i rimedi previsti, in generale individuabili nelle norme di cui all'art. 1453 ss c.c., trovano, nel contratto di appalto, una disciplina speciale nell'art. 1668 c.c. Secondo l'opinione dominante, le norme speciali in materia di contratto di appalto di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. ovvero in tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera, integrano ma non escludono quelle generali in materia di inadempimento

contrattuale, che continueranno a trovare applicazione al di fuori dei casi contemplati dalla normativa speciale e, per quanto qui di interesse, la Suprema Corte ha specificato che “*nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità* (Cass. civ. sez. 2 n. 5771 - 04/03/2025);

- ebbene, per consolidato orientamento giurisprudenziale, su impulso della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 13533 del 30.10.2001), confermato anche in successive e più recenti pronunce (cfr. Cass. civ. sez. III 12.02.2010 n. 3373, sez. II 4.1.2013 n. 98; n. 98/2019), è stato elaborato un criterio di massima caratterizzato dal maggior grado possibile di omogeneità, equiparando, sotto il profilo dell'onere probatorio, tutte e tre le azioni riconosciute dall'art. 1453 c.c. (adempimento, risoluzione e risarcimento del danno), che hanno in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell'altro contraente, di talché la parte che le propone non può addossarsi altro onere, a norma dell'art. 2697 c.c., che il provare l'esistenza di quel titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse; incombe, invece alla controparte l'onere di provare di aver adempiuto;
- nel contratto d'appalto, il committente, il quale lamenti difformità o difetti dell'opera, può infatti richiedere l'eliminazione degli stessi a spese del prestatore d'opera o la riduzione del prezzo ovvero, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. La prima domanda, che postula la colpa dell'appaltatore è utilizzabile per il ristoro del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell'appaltatore; la seconda, che prescinde dalla colpa dell'appaltatore, tenuto comunque alla garanzia, tende a conseguire un *minus* rispetto alla reintegrazione in forma specifica, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione della *eadem res debita*, sicché deve ritenersi ricompresa, anche se non esplicitata, nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi (cfr. Cass. civ. sez. II 16.03.2011 n. 6181);
- in questo caso, il ricorrente ha assolto all'onere probatorio secondo il riparto innanzi delineato, avendo allegato il titolo contrattuale e dimostrato la grave inadempienza delle controparti, rappresentata dalla mancata realizzazione di gran parte delle opere commissionate e dalla presenza di vizi in quelle eseguite; di converso, le parti

resistenti nulla hanno dedotto e provato a sostegno dell'esatto adempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali;

- la c.t.u. assume sul punto un valore probatorio pregnante, in quanto condotta con scrupolo e secondo i canoni della tecnica, tanto da poter essere condivisa ed utilizzata nel giudizio di merito, a cui deve ritenersi validamente acquisita, né – come evidenziato dalla Suprema Corte – il resistente ha in qualche modo contestato le risultanze della perizia con osservazioni tecniche e/o con istanza di rinnovazione della ctu in questo giudizio, limitandosi ad invocare la propria esclusione di responsabilità e l'inopponibilità a sé dell'atp, così come nulla è stato opposto nel giudizio di merito dalla società appaltatrice, rimasta contumace, il cui legale rappresentante ha anche omissis di comparire per rendere l'interrogatorio formale deferitogli ;
- la tesi difensiva del resistente costituito non trova neppure supporto nel tenore letterale del contratto di affidamento dell'incarico professionale, assolutamente generico, ma sicuramente riferito a tutte le parti necessarie al corretto svolgimento dei lavori richiesti ovvero quelli da eseguirsi presso l'immobile del committente, sito in Leporano via Lazio 159, al NCEU fg.10, p.lla 228, sub 15 ivi espressamente indicato, incarico che dunque non può escludere – attesa la figura professionale officiata e il contratto di appalto coevo contenente la relativa nomina – la direzione dei lavori e la progettazione, alla quale ultima egli stesso ammette essersi obbligato;
- è appena il caso di ricordare che *“in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne*

l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente" (Cass. civ. Sez. 3 n. 16987 - 24/06/2025).

- alla luce di tale principio, va anche valutata la rilevata carenza da parte del c.t.u. di un *"capitolato d'appalto e/o contabilità lavori o qualsiasi documentazione a supporto del solo contratto che possa essere giustificativa delle opere che si sarebbero dovute eseguire e quelle eseguite"* circostanza questa che avalla la concorrente responsabilità dell'ing. CP_3 non avendo egli prodotto alcunché per dimostrare di aver adempiuto agli obblighi derivati dall'incarico professionale affidatogli;
- ne consegue che, come accertato dal c.t.u., a fronte della somma di € 17.820,00 corrisposta dal committente, in ossequio all'obbligo contrattuale assunto, i lavori eseguiti sono stati valutati in complessivi € 3.451,06, di talché l'inadempimento si caratterizza di importanza notevole e senz'altro di entità tale da giustificare la risoluzione del contratto tra le parti, con conseguente diritto del committente alla restituzione della differenza indebitamente versata, maggiorata dei costi stimati per il ripristino dei vizi riscontrati nelle opere eseguite e quantificati dall'ausiliare in € 5.416,52, per un totale di € 19.785,46, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- quanto al grado di responsabilità imputabile a ciascuna delle parti resistenti, giova ricordare che *"in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale"* (cfr. Cass. civ. n. 14378-24.05.2023);
- nella fattispecie, avendo il professionista resistente chiesto espressamente -in caso di riconosciuta responsabilità a suo carico, determinarsi il grado, appare equo – alla stregua delle risultanze istruttorie e dell'abbandono del cantiere per causa esclusivamente imputabile alla società appaltatrice – operare una graduazione della responsabilità in capo al direttore dei lavori nella misura del 30%;
- quanto infine alla rifusione delle spese per l'accertamento tecnico preventivo, va precisato che *"le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non*

hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate” (Cass. civ. Sez. 3 n. 30854 - 06/11/2023) e che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass. civ. Sez. U n. 16990 -10/07/2017);

- alla stregua della documentazione giustificativa prodotta, va riconosciuto al ricorrente la rifusione di € 1.357,24 a titolo di compenso del ctu, come ridotto per espressa richiesta formulata nelle note conclusive, mentre per i compensi del difensore, tenuto conto dell'attività svolta, del valore e della natura della controversia, appare congrua una liquidazione in misura pari ad € 1.402,20 oltre oneri di legge, spese che vanno poste ad esclusivo carico della società appaltatrice, convenuta nel procedimento di istruzione preventiva;
- le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza tra le parti ricorrente e resistenti, mentre la rifusione delle spese in favore della terza chiamata restano ad esclusivo carico del resistente che ne ha fatto richiesta, e vengono liquidate, in entrambi i casi, nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni con le opportune riduzioni, tenuto conto della valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.

p.q.m.

visti gli artt. 702 bis e 703 ter cpc;

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, G.O. Lucia Santoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso da [...] *Pt_1* nei confronti della GI. SA. *CP_2* e dell'ing. *CP_3*, con la chiamata in causa della *Controparte_4* così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della *Controparte_4* ;
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna i resistenti, Gi. Sa. *CP_* in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura del 70% e *CP_3* nella misura del 30%, in solido fra loro, al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di € 19.785,46, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

- condanna i resistenti, in solido e nelle percentuali di cui sopra, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.191,70, di cui € 3.046,20 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, c.a. ed iva come per legge;
- condanna il resistente, *CP_3*, alla rifusione in favore della terza chiamata, *Controparte_4*, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 900,00 per compensi, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, c.a. ed iva come per legge;
- condanna la resistente, *Controparte_8* alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di atp, pari ad € 1.357,24 per compenso del c.t.u. ed € 1.402,20 per compenso del difensore, oltre oneri.

Così deciso in Taranto il 30 gennaio 2026

Il Giudice

G.O. Lucia Santoro